

COMUNE DI GOLFO ARANCI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO



Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°40 del 31.07.2017

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n° 7 del 15.02.2018

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n° 23 del 28.05.2018

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n° 49 del 31.07.2020

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n° del __.2022

Regolamento sull'Imposta di Soggiorno

INDICE

- **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- **Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**
- **Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**
- **Articolo 4 - Misura dell'imposta**
- **Articolo 5 - Esenzioni**
- **Articolo 6 - Versamento dell'imposta**
- **Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- **Articolo 8 - Controllo e Accertamento dell'imposta**
- **Articolo 8 - Accertamento induttivo ai fini dell'imposta di Soggiorno**
- **Articolo 9 - Sanzioni**
- **Articolo 10 - Riscossione coattiva**
- **Articolo 11 - Rimborsi**
- **Articolo 12 - Contenzioso**
- **Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Golfo Aranci.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Golfo Aranci, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza 01/11/2017.
3. Le strutture ricettive si compongono:

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo

2)STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi e villaggi turistici
- Area sosta caravan
- Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
- Turismo rurale
- Agriturismo
- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98
- Tutte le altre Unità immobiliari destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente o dal Responsabile di imposta.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustiva

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Golfo Aranci.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Golfo Aranci, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributarie del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
4. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
5. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 14.03.2001, n. 23, come modificato dall'art. 180, comma 3 del DL 19.05.2020, n. 34, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.
6. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di trenta pernottamenti consecutivi, al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale la facoltà di rimodulare le tariffe.
4. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, può stabilire, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che non gestiscano più di tre immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme trattenute e versate al Comune da gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria
5. *La tariffa ordinaria è ridotta del 50% nei periodi dal 01 gennaio al 31 marzo e dal 01 novembre al 31 dicembre di ciascun anno solare.*
6. *La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per i gruppi turistici unitari composti da più di venti persone.*
7. *Le due agevolazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 non sono tra loro cumulabili.*
8. *In via sperimentale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, i quali abbiano stipulato apposita convenzione col Comune, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie rapportate alla tipologia di struttura ricettiva, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.*

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età.
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti, invalidi civili al 100%.
 - e) Accompagnatore di portatori di handicap non autosufficiente di cui alla precedente lettera d).
 - f) Autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 20 persone.
 - g) Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Golfo Aranci, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza per esigenze di servizio.
 - h) Coloro che prestano attività lavorativa, con rapporto di lavoro dipendente, presso qualsiasi struttura produttiva locale.
 - i) In caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.
 - j) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva, ovvero il gestore dell'immobile effettuano il versamento al Comune di Golfo Aranci dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
 - c) mediante versamento su apposito conto corrente postale;
 - d) mediante pagamento presso gli esercizi commerciali convenzionati;
 - e) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune;
 - f) *mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, previa stipula di apposita Convenzione tra il Comune e la stessa Agenzia delle Entrate;*
 - g) *mediante eventuali sistemi di pagamento online e non attivati dal Comune o suo gestore, ovvero resi obbligatori per legge";*
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Golfo Aranci sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel

corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori che versano l'imposta con modalità ordinarie devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4, del D.L. 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
5. Il Comune di Golfo Aranci si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo, le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.
6. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili degli adempimenti tributari, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
7. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, nonché i criteri di determinazione delle tariffe, potranno essere definite con atto convenzionale tra il Comune ed i soggetti di cui al comma precedente, anche in deroga al presente regolamento. La convenzione potrà contenere la previsione di metodi determinazione della tariffa proporzionali ai canoni ed ai corrispettivi delle transazioni, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4. Il testo della Convenzione dovrà essere approvato con Delibera di Giunta.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune ovvero il gestore del tributo, effettuano il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, procedono alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero degli omessi, parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
4. Il Comune, ovvero il concessionario della gestione del tributo, entro i termini di legge, provvedono alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, di motivato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto anche una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti. L'avviso di accertamento esecutivo, munito di formula esecutiva e di intimazione di pagamento, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento

Art. 8 bis

Accertamento induttivo ai fini dell'Imposta di Soggiorno

1. L'Ufficio Tributi del Comune, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione di una più dichiarazioni periodiche, ovvero della dichiarazione annuale, ovvero ancora di presentazione di dichiarazioni nulle. Si considerano comunque nulle le dichiarazioni presentate con oltre 90 giorni di ritardo;

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Ufficio tributi, ovvero – qualora istituito - il concessionario della gestione del tributo, determinano il numero complessivo delle presenze tassabili della struttura ricettiva sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a loro conoscenza, compreso l'utilizzo di dati medi statistici, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture, contabili e non contabili, del gestore ancorché regolarmente tenute.
3. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, ovvero rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, nel periodo di esercizio di cui al comma uno, ritenute aventi classificazione e/o caratteristiche analoghe o similari.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, co. 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, o del gestore dell'immobile ove soggiornano gli ospiti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento dell'imposta dovuta non versata, con un minimo di euro 500,00
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono rimosse coattivamente tramite il concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione secondo la normativa vigente la procedura di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 27.12.2019, n. 160, ovvero, qualora consentito", mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 ovvero ancora mediante ordinanza-ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2018
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 96 del 29.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.